

Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. del

Regolamento servizi cimiteriali

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
articolo 1 Oggetto.....	5
articolo 2 Competenze.....	5
articolo 3 Responsabilità.....	6
articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
articolo 5 Atti a disposizione del pubblico.....	6
CAPO II - OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	7
articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori.....	7
CAPO III - FERETRI.....	7
articolo 7 Deposizione del cadavere nel feretro.....	7
articolo 8 Verifica e chiusura feretri.....	7
articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	8
articolo 10 Piastrina di riconoscimento.....	9
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	9
articolo 11 Modalità del trasporto e percorso.....	9
articolo 12 Esercizio del servizio di Trasporti funebri.....	9
articolo 13 Orario dei trasporti.....	9
articolo 14 Norme generali per i trasporti.....	10
articolo 15 Riti religiosi e civili.....	10
articolo 16 Trasferimento di salme.....	10
articolo 17 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	10
articolo 18 Trasporto per seppellimento o cremazione.....	10
articolo 19 Sepolture privilegiate.....	11
articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero.....	11
articolo 21 Trasporto di ceneri e resti.....	11
articolo 22 Rimessa delle auto funebri.....	11
TITOLO II - CIMITERI.....	12
CAPO I - CIMITERI.....	12
articolo 23 Cimitero.....	12
articolo 24 Disposizioni generali di vigilanza.....	12
articolo 25 Reparti speciali nel cimitero.....	12
articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	13
articolo 27 Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri.....	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	14
articolo 28 Disposizioni generali.....	14
articolo 29 Piano regolatore cimiteriale.....	14

Regolamento servizi cimiteriali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	15
articolo 30 Inumazione.....	15
articolo 31 Lapide e ornamenti sulle tombe dei campi comuni.....	15
articolo 32 Tumulazione.....	16
articolo 33 Deposito provvisorio.....	16
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	17
articolo 34 Esumazioni.....	17
articolo 35 Esumazioni ordinarie.....	17
articolo 36 Esumazione straordinaria.....	17
articolo 37 Estumulazioni.....	18
articolo 38 Estumulazioni da effettuarsi alla scadenza della concessione.....	18
articolo 39 Estumulazioni prima della scadenza della concessione.....	19
articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	19
articolo 41 Raccolta delle ossa.....	20
articolo 42 Oggetti da recuperare.....	20
articolo 43 Disponibilità dei materiali.....	20
CAPO V - CREMAZIONE.....	20
articolo 44 Crematorio.....	20
articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	20
articolo 46 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	21
CAPO VI – NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE.....	21
articolo 47 Orario.....	21
articolo 48 Disciplina dell'ingresso.....	22
articolo 49 Divieti speciali.....	22
articolo 50 Riti funebri.....	22
articolo 51 Fiori e piante ornamentali.....	23
articolo 52 Materiali ornamentali.....	23
TITOLO III - CONCESSIONI.....	24
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	24
articolo 53 Sepulture private.....	24
articolo 54 Durata delle concessioni.....	24
articolo 55 Modalità di concessione.....	25
articolo 56 Uso delle sepolture private (tombe di famiglia).....	25
articolo 57 Uso delle sepolture private (loculi).....	26
articolo 58 Assegnazione dei loculi.....	26
articolo 59 Manutenzione.....	27
articolo 60 Costruzione dell'opera - Termini.....	27
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	27

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 61 Divisione, Subentri.....	27
articolo 62 Rinuncia a concessioni	28
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	28
articolo 63 Revoca.....	28
articolo 64 Decadenza.....	29
articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	29
articolo 66 Estinzione.....	29
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	30
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	30
articolo 67 Accesso ai cimiteri.....	30
articolo 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	30
articolo 69 Responsabilità - Deposito cauzionale.....	31
articolo 70 Recinzione aree - Materiali di scavo.....	31
articolo 71 Introduzione e deposito di materiali.....	31
articolo 72 Orario di lavoro.....	31
articolo 73 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	31
articolo 74 Vigilanza.....	32
articolo 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	32
CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE	32
articolo 76 Imprese funebri.....	32
articolo 77 Divieti.....	33
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	34
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	34
articolo 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	34
articolo 79 Mappa.....	34
articolo 80 Annotazioni in mappa.....	34
articolo 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	35
articolo 82 Scadenzario delle concessioni.....	35
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	35
articolo 83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	35
articolo 84 Cautele.....	35
articolo 85 Responsabile del Servizio.....	36
articolo 86 Concessioni pregresse.....	36
articolo 87 Tariffe.....	36
articolo 88 Sanzioni.....	36
articolo 89 Norma finale e di rinvio.....	36
articolo 90 Decorrenza.....	36

Regolamento servizi cimiteriali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n.6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio, ai sensi del successivo articolo 85.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, dell'Ufficio di Stato Civile.
3. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. Ai fini del presente regolamento:
 - a) Il Responsabile del Servizio si occupa di tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc. del Cimitero, della vigilanza, dei rapporti con il terzo affidatario, dell'inumazione e tumulazione, della regolazione delle esumazioni ordinarie, delle operazioni amministrative di esumazione straordinaria e di estumulazione ordinaria e straordinaria, della vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, del trasporto, delle pratiche di ammissione al deposito di osservazione, della tenuta dei registri cimiteriali; del rilascio delle concessioni cimiteriali e di ogni altra incombenza relativa ai Servizi Cimiteriali, avvalendosi del personale comunale anche mediante conferimento di incarico a specifici adempimenti;
 - b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento e cremazioni.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) deposizione delle ossa in ossario comune
 - b) dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze;
 - c) il feretro e il trasporto dal luogo di decesso al Cimitero comunale se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Pralboino che versano in condizioni di indigenza secondo le modalità stabilite dal Piano Socio-Assistenziale
 - d) L'inumazione e la conseguente esumazione ordinaria se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Pralboino che versano in condizioni di indigenza, secondo le modalità stabilite dal Piano Socio-Assistenziale, o per i quali vi sia disinteresse dei familiari
 - e) La cremazione se prestata in favore di soggetti residenti nel Comune di Pralboino che versano in condizioni di indigenza, secondo le modalità stabilite dal Piano Socio-Assistenziale
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico presso gli uffici comunali, il sito Internet del Comune e al cancello d'ingresso del cimitero:
 - f) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - g) copia del presente regolamento;
 - h) l'elenco delle fosse soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - i) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - j) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - k) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Copia del presente regolamento è disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Pralboino.

Regolamento servizi cimiteriali

CAPO II - OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Pralboino provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario, in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Responsabile del Servizio in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art. 41 del R.R. n. 6/2004.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore e tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.
8. I trasporti di cui al comma 2 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

CAPO III - FERETRI

articolo 7 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

articolo 8 Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono

Regolamento servizi cimiteriali

attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ai sensi delle previsioni del D.P.R. 285/1990 e del Regolamento Regionale 6/2004, in particolare:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni od estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e del R.R. n. 6/2004;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai Km. 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai Km. 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
- Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).
 3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella

Regolamento servizi cimiteriali

parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

articolo 10 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

articolo 11 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

articolo 12 Esercizio del servizio di Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi di cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
2. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
3. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre, su richiesta diretta degli interessati.

articolo 13 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati entro orari fissi antimeridiani e pomeridiani stabiliti nel modo indicato nell'articolo 11 del presente regolamento, con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative integrative delle norme del regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari,

Regolamento servizi cimiteriali

compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

articolo 14 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'articolo 18 deve restare in consegna al vettore.

articolo 15 Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. IL cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

articolo 16 Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito secondo la normativa Regionale vigente, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

articolo 17 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

articolo 18 Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, all'interno del Comune o in altro Comune o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Regolamento servizi cimiteriali

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'articolo 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.

articolo 19 Sepulture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lettera c) della legge regionale n. 22/2003.

articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 41.

articolo 22 Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

articolo 23 Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale sito in via Kennedy.

articolo 24 Disposizioni generali di vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco che li esercita mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n.6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero ovvero all'impresa incaricata del servizio.
5. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di inumazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale(ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

articolo 25 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n.254.

Regolamento servizi cimiteriali

4. Nell'interno del cimitero é prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'articolo 46.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune di Pralboino, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone ovunque decedute, che abbiano avuto nel Comune di Pralboino la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero del Comune di Pralboino;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone aventi diritto di sepoltura in sepolcro privato, individuale o di famiglia per il quale sia stato stipulato un contratto di concessione;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - h) è subordinata all'eventuale eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, ed è soggetta al pagamento di un'apposita tariffa, l'ammissione di cadaveri non compresi nelle categorie di cui ai precedenti commi. L'ammissione sarà in questo caso disposta dal Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio in merito alla sussistenza o meno di eccedenza di sepolture.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 25 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. La Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 27 del presente regolamento.
4. L'accoglienza e la sepoltura dei cadaveri o resti o ceneri, ammessi ai sensi dei commi precedenti, avverrà all'orario concordato all'atto della richiesta di ammissione. Sarà tuttavia tollerato un ritardo non superiore a 30 minuti. Qualora il ritardo sia ricompreso nell'intervallo fra 30 e 45 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo, verrà comunque effettuato il servizio, con l'applicazione di un sovrapprezzo pari al 50% della tariffa in vigore. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 minuti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di collocare i feretri o i contenitori di resti o ceneri presso il deposito e rimandare la sepoltura ad altra data con l'applicazione di un sovrapprezzo pari al 100% della tariffa in vigore.

articolo 27 Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per il trasporto e la sepoltura del cadavere, per l'esumazione, l'estumulazione, le traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), o, in difetto

Regolamento servizi cimiteriali

di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4, il titolare del diritto di disporre del cadavere, che richiede uno dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo si presume agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
3. Le richieste di esumazione straordinaria o di estumulazione prima della scadenza del contratto di concessione devono essere sottoscritte da tutti gli aventi diritto a disporre del cadavere ed equivalgono ad implicita rinuncia del contratto di concessione.
4. Nel caso di esumazioni ordinarie o di estumulazioni da effettuarsi al termine del contratto di concessione, il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni i cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento richiesto da almeno un parente, o, in mancanza di alcuna richiesta, a quello previsto in via generale dal Comune e indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie, compresa la cremazione.
5. In caso di controversie fra più aventi titolo, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

articolo 28 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie quindicennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n.6/2004.
3. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.
4. Nel Cimitero è presente almeno un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione, nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. In caso di carenza di spazio e per far quindi luogo a nuove immissioni, i resti contenuti nell'ossario comune possono essere avviati a cremazione.
5. E' altresì presente un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri.

articolo 29 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

Regolamento servizi cimiteriali

- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale sono previste aree per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
9. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

articolo 30 Inumazione

- 1. Le sepolture per inumazione, aventi la durata di quindici anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate nei campi comuni ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri, ciascuno corrispondente ad una fossa, e l'utilizzo delle fosse deve farsi seguendo la numerazione progressiva attribuita a ciascuna fossa.
- 3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 4. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004.

articolo 31 Lapide e ornamenti sulle tombe dei campi comuni.

- 1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una lapide in marmo, fornita e messa in opera dal Comune o da chi per esso, uguale per tutte le fosse.

Regolamento servizi cimiteriali

2. Sulla lapide verrà applicata, sempre a cura del Comune o chi per esso, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle tombe del campo comune si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Per le fosse del campo comune è assolutamente vietata ogni opera muraria.
4. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
5. Gli uffici comunali competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni.

articolo 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi singoli o tombe di famiglia - costruite nel cimitero comunale per conservarvi, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Ogni nuova costruzione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004.

articolo 33 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto nel deposito mortuario.
2. Il deposito provvisorio è ammesso solo nel caso in cui si debbano effettuare estumulazioni o cremazioni già autorizzate, ma queste non possano avvenire immediatamente, per esigenze di programmazione dei lavori da parte del Crematorio o della ditta che esegue le estumulazioni, o nel caso di eventi eccezionali su autorizzazione del Sindaco.
3. E' tassativamente escluso il ricorso al deposito provvisorio al fine di ottenere in assegnazione un loculo in una fila diversa da quella spettante per regolamento ai sensi dell'articolo 58.
4. La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del Servizio limitatamente al periodo strettamente necessario, e comunque non superiore a 10 giorni.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune a spese dell'interessato.
6. Tale cadavere, una volta inumato, potrà essere nuovamente tumulato in tombe o loculi definitivi o cremato previo pagamento dei relativi diritti.
7. Può essere consentito, con modalità analoghe, il deposito provvisorio di cassette ossario e di urne cinerarie.

Regolamento servizi cimiteriali

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

articolo 34 Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

articolo 35 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo quindici anni dalla inumazione e possono aver luogo in tutto l'anno con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto. Non è prevista di norma la presenza di personale tecnico-ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. L'informativa alla cittadinanza circa l'effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, il Responsabile del Servizio quando risulti opportuno provvederà altresì ad inviare alla persona che fu indicata come referente al momento dell'inumazione, o, in mancanza, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 27, se agevolmente individuabili, una comunicazione indicando le modalità di esecuzione delle operazioni.
3. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 41.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere, per ulteriori 3 anni, nella stessa fossa di originaria inumazione o nel campo destinato ad inumazione degli indecomposti; in tal caso si ricorrerà ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante, secondo le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, da esercitarsi ai sensi dell'art. articolo 27, a cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie, compresa la cremazione.
7. Le lapidi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

articolo 36 Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione di 15 anni, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) tumulazione in loculo di cui si disponga già di concessione;
 - c) cremazione.

Regolamento servizi cimiteriali

2. Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite da maggio a settembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'articolo 27 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio
5. Tale autorizzazione prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione del cadavere esumato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
6. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

articolo 37 Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.
4. Il disseppellimento di un cadavere tumulato in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorché venga eseguito dopo venti anni dalla tumulazione.
5. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono aver luogo in tutti mesi dell'anno con preferenza dei mesi da ottobre a maggio. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di estumulazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

articolo 38 Estumulazioni da effettuarsi alla scadenza della concessione

1. La regolazione delle estumulazioni allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è di competenza del Responsabile del Servizio. L'informativa alla cittadinanza circa l'effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, Il Responsabile del Servizio, quando risulti opportuno provvederà altresì ad inviare alla persona che fu indicata come referente al momento dell'inumazione, o in mancanza, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 27, se agevolmente individuabili, una comunicazione indicando le modalità di esecuzione delle operazioni.
2. I soggetti di cui all'art. articolo 27, del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Regolamento servizi cimiteriali

3. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'estumulazione.
4. Nel caso che il cadavere estumulato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 41.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tale caso è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 3 in caso positivo, oppure essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie, compresa la cremazione

articolo 39 Estumulazioni prima della scadenza della concessione

1. Le estumulazioni da effettuarsi prima della scadenza della concessione sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) per tumulazione in altro loculo di cui si disponga già di concessione;
 - c) per cremazione di cadavere da effettuarsi esclusivamente in Crematori speciali che pratichino la cremazione totale del feretro senza l'apertura della cassa di zinco, quando si tratti di cadavere estumulato prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione,;
 - d) per cremazione di resti mortali, ovvero se l'estumulazione avviene trascorsi i 20 anni dal seppellimento, secondo quanto disposto dalla circ. Ministero Sanità 10/1998 e dalla vigente normativa;
 - e) per inumazione ai sensi dell'articolo 30, quando si tratti di cadavere estumulato prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione
 - f) per raccolta dei resti mortali, trascorsi 20 anni dalla tumulazione, secondo le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dall'articolo articolo 38.
2. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 36 del presente regolamento.
3. Non sono consentite estumulazioni per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.
4. Tranne nel caso si cui al primo comma, lettera a), in caso di estumulazione prima della scadenza si applica l'articolo 57, comma 7, salva l'applicazione del comma 2 dello stesso articolo.

articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento, di norma il pagamento di queste è corrisposto contestualmente al corrispettivo per l'inumazione.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Regolamento servizi cimiteriali

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

articolo 41 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento di cassette contenenti ossa anche in un loculo ove sia stato tumulato altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

articolo 42 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio economato del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

articolo 43 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, alla scadenza delle concessioni, sono avviate allo smaltimento. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

articolo 44 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale di un impianto crematorio esterno.

articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 ed all'art. 12 del R.R n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 46 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
4. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
6. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a tale scopo.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile su presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) e lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento nel Giardino delle Rimembranze
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI – NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

articolo 47 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del servizio.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 48 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) ai soggetti armati.

articolo 49 Divieti speciali

1. Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero oggetti, senza la preventiva autorizzazione del legittimo proprietario;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) qualsiasi attività inerente la campagna elettorale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

articolo 50 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 51 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

articolo 52 Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

articolo 53 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietto, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (bilocali, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, cappelle, etc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari;
 - i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

articolo 54 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:

Regolamento servizi cimiteriali

- a) da un minimo di 30 a un massimo di 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture plurime per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. La durata delle concessioni di cui alla lettera a) del comma precedente è stabilita dalla Giunta comunale all'atto dell'approvazione del progetto definitivo tenuto conto del numero di cadaveri che possono essere accolte, della tipologia del sepolcro e della sua ubicazione nell'ambito del cimitero.
 4. E' consentito, per le concessioni di cui alla lettera c) del comma precedente, un solo rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli necessari per fare in modo che la permanenza dell'ultimo cadavere tumulato sia di anni 45. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa rapportato al numero di annualità per cui si stipula il rinnovo. Non è consentito il rinnovo del loculo anteriormente alla data di scadenza della concessione.
 5. I loculi di cui alla lettera c) che, alla scadenza della concessione, risultino vuoti, sono rinnovabili per un periodo di ulteriori 30 anni.
 6. Le sepolture plurime di cui alla lettera a) e gli ossari di cui alla lettera b) sono rinnovabili per anni 30.
 7. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza e la scadenza della stessa.

articolo 55 Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in loculi o ossari sono assegnate solo in presenza rispettivamente di feretro o di urna da tumularvi.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alla lettera b) dell'articolo 53, comma 3, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
6. Qualora per qualsiasi ragione, esclusivamente imputabile all'ente, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

articolo 56 Uso delle sepolture private (tombe di famiglia)

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore non divorziati né separati;
 - dai figli di fratelli e sorelle;

Regolamento servizi cimiteriali

- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione e risultare dagli archivi anagrafici comunali.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
4. Nella tomba di famiglia potrà essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, su richiesta dell'intestatario o dei suoi eredi, e dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione di un loculo di prima fila.
5. Le cassetine di resti e le urne cinerarie possono essere tumulate nelle sepolture private indipendentemente dalla parentela, purchè vi sia il consenso dell'intestatario fondatore o, in mancanza, dei suoi discendenti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

articolo 57 Uso delle sepolture private (loculi)

1. Le urne e i loculi possono contenere un solo feretro. Le concessioni di loculi con posti plurimi rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990. N. 285 si considerano, agli effetti di nuove tumulazioni, come concessioni di loculi individuali. Pertanto se già vi sono state tumulate altri o altro cadavere in passato, non si potrà procedere a nuova tumulazione.
2. Il diritto di sepoltura spetta alla sola persona per la quale venne fatta la concessione o, in caso di salma da destinarsi, al cadavere tumulato come risulta agli atti dello schedario cimiteriale. E' consentita la possibilità di estumulare lo stesso per traslarlo in altro loculo già in concessione o per raccogliervi i resti ai sensi dell'articolo 38, commi da 3 a 5, e contestualmente tumulare ulteriore cadavere, rientrando tra gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 56, e dietro pagamento della differenza delle annualità necessarie per raggiungere la durata minima di sepoltura prevista dal contratto, ovvero anni 30.
3. Nel caso in cui il loculo risulti ancora vuoto benchè in concessione e non risulti specificato nel contratto il nominativo di chi vi deve essere tumulato, potrà esservi sepolta una delle persone aventi diritto ai sensi dell'articolo 56,
4. E' esclusa l'applicazione del comma 4 dell'articolo 56 ai loculi singoli.
5. Il diritto di concessione non può essere ceduto.
6. Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del loculo; gli eredi dell'intestatario godono di prelazione ai fini del rinnovo della concessione secondo le modalità previste dall'articolo 54, comma 4. E' onere di chi intende rinnovare la concessione comprovare, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la rinuncia da parte degli eredi al diritto di prelazione.
7. In caso di estumulazione del cadavere prima della scadenza della concessione, su iniziativa dei parenti, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferirla ad altra sepoltura o per qualsiasi altro motivo, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune per rinuncia implicita del privato concessionario senza che questi nulla possa pretendere. Il Comune potrà dare in concessione, secondo le norme previste dal presente regolamento, il loculo resosi disponibile dietro corrispettivo della relativa tariffa di concessione.

articolo 58 Assegnazione dei loculi

1. L'assegnazione dei loculi avviene, indipendentemente dall'epoca della loro costruzione, dal basso verso l'alto, in uno dei loculi liberi nella fila appena superiore a quella dell'ultimo loculo assegnato, con facoltà del richiedente di scegliere tra i loculi disponibili nella fila di assegnazione.

Regolamento servizi cimiteriali

2. L'assegnazione successiva ad un loculo di quinta fila avviene a partire dalla fila più bassa disponibile.
3. In caso di disponibilità di interi blocchi di loculi o ossari di nuova costruzione, l'assegnazione si effettua in modo progressivo, dal basso verso l'alto, e da sinistra verso destra. E' concessa tuttavia la facoltà di scegliere un loculo disponibile in altra zona del cimitero, a parità di fila rispetto a quello che spetterebbe in assegnazione. In questo caso la tumulazione successiva avviene nuovamente nella stessa fila per proseguire il riempimento progressivo del nuovo blocco.
4. Nel procedimento di assegnazione non si tiene conto delle tumulazioni che avvengono in loculi che sono già nella disponibilità del richiedente.
5. E' esclusa la possibilità di assegnazione di un loculo al fine di tumularvi solamente resti ossei o urne cinerarie
6. E' altresì esclusa la possibilità di assegnazione di un loculo al fine di traslarvi un feretro proveniente da altro loculo situato all'interno del cimitero di Pralboino. Sono fatti salvi casi i cui la traslazione dipenda da fatti estranei alla volontà del richiedente, come ad esempio rifacimento di parti del cimitero ad opera del Comune, necessità di regolarizzare sepolture operate abusivamente, etc.
7. Le regole di assegnazione sopra esposte non si applicano alle tombe di famiglia e alle cappelle.

articolo 59 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

articolo 60 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 67 e 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

articolo 61 Divisione, Subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La dichiarazione deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Regolamento servizi cimiteriali

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 56, che assumono la qualità di concessionari.
7. In caso di aggiornamento dell'intestazione della concessione ai sensi dei commi precedenti, le persone aventi diritto alla sepoltura non cambiano in quanto l'articolo 56 prevede l'individuazione di esse in qualità di soggetti avente specifiche parentele col solo concessionario fondatore.
8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

articolo 62 Rinuncia a concessioni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o indeterminato o manufatti di cui all'articolo 53, comma 3, quando la sepoltura o il manufatto non è stato occupato da cadavere, ceneri e/o resti, o quando, essendo stata occupato, il cadavere, le ceneri e i resti siano trasferiti in altra sede. In tale ultimo caso anche in assenza di rinuncia esplicita, opera quanto previsto dall'articolo 57, comma 7.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 53, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
4. Nessuna somma spetterà a rimborso in caso di rinuncia.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

articolo 63 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Regolamento servizi cimiteriali

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

articolo 64 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 10 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, comma 5;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

articolo 66 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Regolamento servizi cimiteriali

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

articolo 67 Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Servizio.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

articolo 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione o modifica di sepolture private debbono essere approvati dalla Giunta, su conforme parere del Responsabile del Servizio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

Regolamento servizi cimiteriali

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, monumenti, ricordi, e similari ferma restando l'osservanza dell'allegato tecnico al presente regolamento.
10. Il Responsabile del Servizio dispone la rimozione a carico del concessionario dei manufatti installati, non conformi all'allegato tecnico, previa diffida.

articolo 69 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinato dal Responsabile del Servizio, con le modalità di cui all'articolo 67 a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

articolo 70 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

articolo 71 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione di qualsiasi lavoro, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso dovranno essere ripristinate le opere eventualmente danneggiate..
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

articolo 72 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 73 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

articolo 74 Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 67 e all'articolo 69.

articolo 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

articolo 76 Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

Regolamento servizi cimiteriali

- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di salma e di cadavere, inteso come trasferimento delle salme dal luogo del decesso al luogo di osservazione, e dei cadaveri dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- 2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- 3. Il comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio Commercio, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

articolo 77 Divieti

- 1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
- 2. E' fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

articolo 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero la Giunta Comunale con propria deliberazione potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

articolo 79 Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle sepolture e delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

articolo 80 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, , luogo e data di nascita e di decesso del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

articolo 82 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. E' data facoltà di rinnovare per trent'anni i contratti di concessione cimiteriale scaduti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

articolo 84 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi ad eccezione della cremazione (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, come
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Regolamento servizi cimiteriali

articolo 85 Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e qualora si tratti di atti aventi natura gestionale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o alla Giunta Comunale stessa in considerazione del margine di discrezionalità.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

articolo 86 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso .

articolo 87 Tariffe

1. Le tariffe inerenti ai vari servizi cimiteriali e alle concessioni vengono fissate e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

articolo 88 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005. E' applicabile anche la normativa prevista dall'art. 7 bis del TUEL.

articolo 89 Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

articolo 90 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quando stabilito dall'art. 63 dello Statuto Comunale e dalle disposizioni di legge vigenti.